

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** AFFARI GENERALI - GARE E CONTRATTI

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00581 del 29/03/2024

Proposta n. 623 del 28/03/2024

**Oggetto:**

Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, del servizio di studio geologico, geomorfologico e sismico necessario per la pianificazione avente ad oggetto il centro storico di Accumoli e finalizzato alla redazione di un "Progetto unitario di riconfigurazione della forma urbis tramite la ricostruzione pubblica degli edifici pubblici e privati congiuntamente con le opere di ripristino della morfologia del suolo e di configurazione degli spazi sia pubblici, sia privati, quali vie e piazze, di piani fondazionali e aree pertinenziali" di cui alle Ordinanze Speciali nn. 17- 38 e 65 del Commissario per la ricostruzione post sisma 2016. CIG: B0F6FECC49. Determinazione a contrarre semplificata.

**Proponente:**

Estensore	SEBASTIANI DARIO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GAZZANI MARIA GRAZIA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM S.FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, del servizio di studio geologico, geomorfologico e sismico necessario per la pianificazione avente ad oggetto il centro storico di Accumoli e finalizzato alla redazione di un *“Progetto unitario di riconfigurazione della forma urbis tramite la ricostruzione pubblica degli edifici pubblici e privati congiuntamente con le opere di ripristino della morfologia del suolo e di configurazione degli spazi sia pubblici, sia privati, quali vie e piazze, di piani fondazionali e aree pertinenziali”* di cui alle Ordinanze Speciali nn. 17- 38 e 65 del Commissario per la ricostruzione post sisma 2016. CIG: B0F6FECC49. Determinazione a contrarre semplificata.

## **IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”*, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”* e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 ed in particolare l'art. 1, comma 412, che ha inserito all'art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 octies, in ragione del quale *“lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024”*, e l'art. 1, comma 413, che all'art. 1 comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole *«31 dicembre 2023»* con le parole *«31 dicembre 2024»*, in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2024;

VISTO l'articolo 2 del Decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle *“Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari”* nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli *“Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”*;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023 con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 01 settembre 2023 recante: *“Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”*;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la *“Ricostruzione Pubblica”*;

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, sottoscritto in data 21 luglio 2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e le Regioni interessate;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;

VISTA l'Ordinanza Speciale n. 17 del 15.07.2021 ed in particolare l'articolo 4 *“Designazione e compiti del sub Commissario”*, con il quale l'ing. Fulvio Maria Soccodato è individuato quale sub Commissario deputato al coordinamento degli interventi oggetto dell'Ordinanza e, tra altro, *“coordina gli interventi di ricostruzione del centro storico di Accumoli nella complessità delle sue componenti pubblica e privata adottando le misure e i provvedimenti opportuni”*.

#### CONSIDERATO:

- che gli approfondimenti condotti in relazione all'attuazione dell'Ordinanza Speciale n.17 del 2021, circa le caratteristiche dei luoghi e delle opere da realizzare, ha evidenziato una forte reciproca interferenza tra gli edifici pubblici e privati oggetto di ricostruzione nel centro storico di Accumoli, sia direttamente per la condivisione di strutture di contenimento dei terreni fondazionali, piuttosto che di realizzazione degli spazi pubblici, sia indirettamente per la stretta prossimità di ubicazione che rende necessario coordinarne strettamente la cantierizzazione anche imponendo una sequenza specifica di realizzazione;
- che al fine di consentire la ripresa sociale ed economica del comune di Accumoli occorre accelerare e semplificare l'attuazione degli interventi di ricostruzione del centro storico;

- che l'USR, con nota prot. 154659 del 02.02.2024, ha evidenziato il vantaggio rilevante di procedere alla ricostruzione del centro storico di Accumoli con un intervento unitario di riconfigurazione della forma urbis tramite ricostruzione pubblica degli edifici pubblici e privati in uno con le opere di ripristino della morfologia del suolo e di configurazione degli spazi sia pubblici che privati, quali vie e piazze, di piani fondazionali e aree pertinenziali;
- che questo approccio presenta, inoltre, il vantaggio di poter più efficacemente realizzare, contestualmente all'intervento di ricostruzione, quegli aggiustamenti di riassetto urbanistico del centro storico volti alla sicurezza ed alla rigenerazione urbana, che contemperino la finalità di ripristino della forma urbis con funzioni ed esigenze moderne della collettività;
- che, attesa la complessità dei processi di ricostruzione delineati per il centro storico di Accumoli dalle Ordinanze Speciali nn. 17, 38 e 65 del Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 in cui articolati interventi di ricostruzione pubblica di edifici, opere di urbanizzazione, infrastrutture e spazi urbani e interventi di ricostruzione privata di aggregati edilizi ed edifici singoli, è opportuno che la fattibilità di detto intervento unitario sia preventivamente valutata e accertata in termini di tecnici, economici ed amministrativi;
- che tale valutazione di fattibilità, necessaria al coordinamento dei cantieri di ricostruzione al fine di assicurare il controllo e la riduzione delle interferenze tra i cantieri dei singoli edifici pubblici e privati e delle infrastrutture ed opere pubbliche, rientra nelle previsioni dell'articolo 2, comma 1, dell'Ordinanza Speciale n. 37 del 2022;
- che per la realizzazione di detto studio di fattibilità, l'USR, nella richiamata nota prot. 154659 del 02.02.2024, ha proposto un insieme articolato di attività di analisi e approfondimento tecniche, urbanistiche, economiche ed amministrative, specificando il dettaglio delle professionalità necessarie, con una prima stima di fabbisogno finanziario ed una descrizione delle singole attività correlate a ciascuna professionalità, come riportato nella tabella allegata al presente Accordo, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO altresì che il sub commissario, con nota acquisita al protocollo USR con il n. 265519 del 26.02.2024, ha dato riscontro positivo alla suddetta proposta, specificando che la spesa stimata trova copertura, ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 dell'OS 37/2022, nel "*Fondo per gli oneri di cantierizzazione dei centri storici distrutti*", istituito dal comma 4, art. 1 dell'Ordinanza Speciale;

VISTA la determina n. A00465 del 15/03/2024 mediante la quale si è preso atto dell'Accordo redatto ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per la redazione di uno studio di fattibilità finalizzato all'esecuzione di un intervento unitario nel centro storico di Accumoli ed è stato nominato RUP l'arch. Mariagrazia Gazzani, dirigente dell'Area Pianificazione e Ricostruzione Pubblica;

VISTA la dichiarazione del RUP relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023 e acquisita al protocollo interno numero 380296 del 19/03/2024;

RILEVATA l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento ed in relazione ai destinatari finali dello stesso;

VISTO l'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 recante "*Incentivi per funzioni tecniche*", l'allegato I.10 - *Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure (Articolo 45, comma*

1) e l'art. 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 57 del 4 luglio 2018 "*Criteri di ripartizione negli appalti per lavori*" per quanto non in contrasto con le successive disposizioni normative;

CONSIDERATO che questa Stazione appaltante intende procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 del servizio di rilievo topografico urbano edilizio e restituzione grafica e modelli 3D necessario per la pianificazione e sviluppo territoriale avente ad oggetto il centro storico di Accumoli e finalizzato alla redazione di un "*Progetto unitario di riconfigurazione della forma urbis tramite la ricostruzione pubblica degli edifici pubblici e privati congiuntamente con le opere di ripristino della morfologia del suolo e di configurazione degli spazi sia pubblici, sia privati, quali vie e piazze, di piani fondazionali e aree pertinenziali*" di cui alle Ordinanze Speciali nn. 17- 38 e 65 del Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, per il quale è stata accertata l'inesistenza di un interesse transfrontaliero certo, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo Codice le cui caratteristiche essenziali, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del Codice, sono qui riassunte:

- Finalità che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: Rilievo topografico urbano edilizio (volo drone, riprese LIDAR, sopralluoghi e riprese da terra) centro di Accumoli, comprese aree nuova scuola e SAE; Restituzione planimetria, profili, sezioni e modello 3D stato attuale, per definizione della "carta di base da rilievo" ai fini della ricostruzione dell'assetto urbano edilizio storico, e funzionale agli studi sismici, geotecnici e di consolidamento del sito, e agli studi progettuali urbani; Elaborazione profili e modello 3D/planivolumetrico dello stato di progetto sulla base delle indicazioni del coordinamento.
- importo del contratto: € 25.000,00 IVA e oneri di legge esclusi, calcolato ai sensi dell'allegato I.13 al Codice "*Determinazione dei parametri per la progettazione*" e del d.m. 17.06.2016, come da schema di determinazione dei corrispettivi su cui applicare il ribasso offerto in sede di offerta;
- forma del contratto: *ai sensi dell'art. 18, co. 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;*
- modalità di scelta del contraente: *affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023;*
- clausole ritenute essenziali: *quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;*

CONSIDERATO che l'espletamento delle procedure di gara, stante il subentrato obbligo di gestione esclusivamente telematica, a decorrere dal 18/10/2018, la Stazione Appaltante si avvale del Sistema Telematico della Regione Lazio denominato STELLA accessibile dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>;

RITENUTO CHE:

- l'art. 50 del D.lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti



soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023 definisce, all'articolo 3, co. 1, lettera d), l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;
- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa, con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice dei contratti;
- ai sensi dell'art. 54, co. 1, secondo periodo, del citato decreto, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità, per la stazione appaltante, di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

RILEVATO, IN PROPOSITO, CHE l'istruttoria informale a cura del RUP, finalizzata all'individuazione dell'operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, con particolare riferimento all'avvenuta dimostrazione del possesso dei requisiti per l'espletamento di servizi di importo inferiore ad € 140.000,00, ha avuto ad oggetto i seguenti parametri:

- a) Possesso dei requisiti di ordine generale e tecnico;
- b) Possesso dell'iscrizione all'Elenco degli Esecutori istituito ai sensi dell'art. 34 del D.L. 189/2016;

DATO ATTO che in data 19/03/2024 l'operatore economico geol. David Simoncelli, P.IVA 00846050573, sede dell'attività Montopoli Di Sabina (RI), via Roma n.28, è stato invitato tramite il sistema telematico STELLA, con registro di sistema n. PI045217-24 a presentare l'offerta economica corredata della relativa documentazione e che entro le ore 11:00 del 25/03/2024;

PRESO ATTO che all'esito della verifica dell'offerta pervenuta, l'operatore economico geol. David Simoncelli, P.IVA 00846050573, sede dell'attività Montopoli Di Sabina (RI), via Roma n.28 ha offerto un ribasso del 1,20 % per l'importo contrattuale di € 24.700,00 oltre IVA ed oneri di legge e che l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 55 del D.Lgs. n. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, co. 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

**DATO ATTO:**

- del rispetto del principio di rotazione *ex art.* 49 D.Lgs. n. 36/2023;
- che, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023, non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria;
- che ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, l'affidatario è tenuto a presentare cauzione definitiva di cui all'art. 53 comma 4 del Codice nella misura del 5% dell'importo contrattuale;
- che si provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.Lgs n. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, co. 9, del D.Lgs n. 36/2023;
- per l'avvio dell'esecuzione del contratto, trattandosi di affidamento inferiore a 40.000 euro, si dà atto che l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, come disciplinato dall'art. 52, comma 1 del D.lgs. 36/2023;

**PRESO ATTO CHE** non occorre acquisire il parere preventivo dell'Unità Operativa Speciale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (reso ai sensi dell'art. 32 del D.L. 189/2016 e smi), in quanto l'importo complessivo dei lavori, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b) del vigente Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma, è inferiore alla soglia europea ;

**CONSIDERATO** che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere dal RUP;

**DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate.

1. di approvare l'operato del RUP e, ai sensi dell'articolo 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023 e di affidare ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023 il servizio di studio geologico, geomorfologico e sismico necessario per la pianificazione avente ad oggetto il centro storico di Accumoli e finalizzato alla redazione di un "Progetto unitario di riconfigurazione della forma urbis tramite la ricostruzione pubblica degli edifici pubblici e privati congiuntamente con le opere di ripristino della morfologia del suolo e di configurazione degli spazi sia pubblici, sia privati, quali vie e piazze, di piani fondazionali e aree pertinenziali" di cui alle Ordinanze Speciali nn. 17- 38 e 65 del Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 in favore dell'operatore economico geol. David Simoncelli, P.IVA 00846050573, sede dell'attività Montopoli Di Sabina (RI), via Roma n.28 che ha offerto un ribasso del 1,20 % per l'importo contrattuale di € 24.700,00 oltre IVA ed oneri di legge;
2. di precisare, altresì, che:
  - trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di

affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

- in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto/dell'affidamento e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché all'incameramento della cauzione definitiva, ove richiesta, o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
3. di comunicare ai soggetti interessati, l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;
  4. di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
  5. di pubblicare la presente determinazione sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta.

Il Direttore  
Dott. Stefano Fermante

Copia